

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 24 novembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:

- a. del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers;
- c. dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010³ sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
- d. del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

² Non sottostanno alla presente ordinanza:

- c. il personale del settore dei PF;

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

- g. *abrogata*

¹ RS 172.220.111.3

² RS 172.010.1

³ RS 173.71; RU 2010 3267

Art. 32 cpv. 1

¹ Il rapporto di lavoro dell'uditore in capo dell'esercito è concluso per una durata di quattro anni.

Art. 35 Limite d'età

(art. 10 cpv. 3 LPers)

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, in singoli casi, prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo.

Art. 68 cpv. 3

³ I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a.

Art. 75 cpv. 1 lett. a

¹ Per agevolare le condizioni o l'organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente:

- a. strutture destinate alla custodia di bambini complementare alla famiglia;

Art. 75a Custodia di bambini complementare alla famiglia

(art. 4 cpv. 2 lett. i e art. 31 cpv. 2 LPers)

¹ Il datore di lavoro partecipa ai costi degli impiegati per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

² Il DFF disciplina l'ammontare della partecipazione.

Art. 75b Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(art. 4 cpv. 2 lett. i e art. 31 cpv. 2 LPers)

¹ I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all'impiegato, se:

- a. entrambi i genitori o la famiglia monoparentale cui è affidata l'educazione svolgono una attività lucrativa, oppure se il suo partner segue una formazione;
- b. tra l'impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile⁴ e l'impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell'impiegato;

- c. il bambino è custodito:
 1. in Svizzera in una struttura riconosciuta dall'Associazione svizzera strutture d'accoglienza per l'infanzia,
 2. da genitori diurni riconosciuti dalle relative associazioni, o
 3. da altre persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell'assicurazione sociale; e
- d. il reddito lordo mensile complessivo di entrambi i genitori o il reddito lordo al mese della famiglia monoparentale cui è affidata l'educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 20 000 franchi.

² Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all'inizio della scolarità del bambino custodito.

Art. 88d^{bis} Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio

¹ Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d'età è diminuito al massimo della metà, l'impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP⁵) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

² In caso di adeguamenti dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e di correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio.

³ Se lo stipendio è ridotto nell'interesse dell'autorità competente di cui all'articolo 2, questa autorità può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.

Art. 88d^{ter} Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d'età

Se il datore di lavoro e l'impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d'età, l'impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d'età (art. 33 LPP⁶). In questo caso l'autorità competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

⁵ RS 831.40

⁶ RS 831.40

Art. 88g cpv. 3

³ Una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del RPIC⁷ è versata agli impiegati al termine del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4.

Titolo prima dell'art. 88k

**Sezione 4:
Organo paritetico dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari e Cassa pensioni del personale del Ministero pubblico
della Confederazione**

Art. 88l Cassa pensioni del personale del Ministero pubblico della
Confederazione

I procuratori pubblici della Confederazione e il personale del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 LOAP⁸ sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA nella cassa di previdenza della Confederazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità.

Art. 91 cpv. 2, frase introduttiva

² L'esercizio delle cariche e delle attività di cui al capoverso 1 necessita di un'autorizzazione, se:

Art. 114 cpv. 2 lett. h^{bis}, k^{bis}, o^{bis}, o^{ter}, r e s

² Il DFAE può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all'estero nei seguenti settori:

h^{bis}. *attuale lett. r*

k^{bis}. *attuale lett. s*

o^{bis}. *articolo 75a capoverso 2: Custodia di bambini complementare alla famiglia;*

o^{ter}. *articolo 75b: Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;*

r. *abrogata*

s. *abrogata*

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

⁷ FF 2009 2287 7387. La versione aggiornata si trova nelle pagine Internet dell'UFPER (<http://www.epa.admin.ch>) e di PUBBLICA (<http://www.publica.ch>).

⁸ RS 173.71; RU 2010 3267

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2001⁹ sui collaboratori nominati per la durata della funzione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- d. l'uditore in capo dell'esercito e i procuratori pubblici della Confederazione (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 22 cpv. 2 L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali¹⁰);
- e. *abrogata.*

⁹ RS 172.220.111.6

¹⁰ RS 173.71; RU 2010 3267